II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/570 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2020

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'allineamento delle norme sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze al regolamento (UE) n. 1321/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione ([2]) è stato modificato ([3]) al fine di definire requisiti più flessibili per la manutenzione degli aeromobili leggeri e aggiungere la gestione del rischio di sicurezza per le imprese che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati da titolari di un certificato di operatore aereo. A seguito di tale modifica le misure da adottare al fine di garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile, le quali in precedenza erano definite nell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, sono ora definite nell'allegato I (parte M), nell'allegato V ter (parte ML), nell'allegato V quater (parte CAMO) e nell'allegato V quinquies (parte CAO) di tale regolamento, a seconda del tipo di aeromobile e di operazione effettuata.

(2) Poiché le disposizioni relative ai certificati di aeronavigabilità, alle approvazioni di un progetto di riparazione e ai permessi di volo, definite nell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ([4]), si riferiscono solamente all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, è opportuno modificare l'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione al fine di adeguarne le disposizioni alla nuova struttura degli allegati del regolamento (UE) n. 1321/2014.

([1]) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1).

([4]) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(3) Nell'allegato I, punto 21.A.604, del regolamento (UE) n. 748/2012, la lettera b) potrebbe essere interpretata a significare che in caso di approvazione di modifiche di progetto di un'unità di potenza ausiliaria classificate come modifiche di minore entità, per i richiedenti che non sono titolari di un'autorizzazione ETSO si applica l'allegato I, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 anziché l'allegato I, capitolo D, del medesimo regolamento. Pertanto è opportuno rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 per chiarire che in detti casi si applica l'allegato I, capitolo D, di detto regolamento.

(4) I requisiti della norma relativa alla cessazione di produzione di emissioni di CO_2 del velivolo, di cui all'allegato I, capitolo G, punto 21.A.165, del regolamento (UE) n. 748/2012 non sono indicati chiaramente né allineati agli stessi requisiti di cui all'allegato I, capitolo F, del medesimo regolamento. Occorre pertanto rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 di conseguenza.

(5) La disposizione di cui all'allegato I, punto 21.A.93, lettera c), del regolamento (UE) n. 748/2012 si riferisce a «certificati di omologazione o certificati di omologazione ristretti», mentre dovrebbe invece riferirsi a «modifiche ai certificati di omologazione o ai certificati di omologazione ristretti». Occorre pertanto rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012 di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri 05/2016 ([5]) e 06/2016 ([6]) dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, presentati a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato e rettificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([5]) *Opinion 05/2016: task force for the review of Part-M for General Aviation (PHASE II)* [Parere n. 05/2016: task force per la revisione della parte M per l'aviazione generale (fase II)].

([6]) *Opinion 06/2016:Embodiment of safety management system (SMS) requirements into Commission Regulation (EU) No 1321/2014 — SMS in Part-M* [Parere n. 06/2016: Integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS) nel regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione - SMS nella parte M].

ALLEGATO

L'allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1) nell'indice, il riferimento all'appendice II è sostituito dal seguente:

«Appendice II — Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità»;

2) al punto 21.A.93, lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2. chiedere una proroga del termine indicato nella prima frase della lettera c) per la prima domanda e proporre una nuova data per il rilascio dell'approvazione. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105, alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di modifica di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.»;

3) al punto 21.A.165, lettera c), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3. inoltre, nel caso di requisiti ambientali, controllare che:

i) il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

ii) che l'aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO_2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.»;

4) al punto 21.A.174, lettera b), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. per gli aeromobili usati originari di:

i) uno Stato membro, un certificato di revisione dell'aeronavigabilità rilasciato in conformità all'allegato I (parte M) o all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (*);

ii) un paese terzo:

— una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui l'aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel suo registro all'atto del trasferimento;

— uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

— il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità per l' aeromobile;

— la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell'aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato in conformità a quanto stabilito al punto 21.B.327;

— una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I (parte M) o all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.»;

(*) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).»;

5) al punto 21.A.179, lettera a), punto 2, il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) su esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità valido rilasciato in conformità all'allegato I (parte M) o all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione;»;

6) al punto 21.A.441, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'esecuzione delle riparazioni sarà effettuata a norma dell'allegato I (parte M), dell'allegato II (parte 145), dell'allegato V ter (parte ML) o dell'allegato V quinquies (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014, o da un'impresa di produzione approvata in conformità al capitolo G del presente allegato, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(d);»;

7) al punto 21.A.604, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, i requisiti del capitolo D si applicano all'approvazione di modifiche di progetto da parte del titolare dell'autorizzazione ETSO per APU e alle modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di minore entità e i requisiti del capitolo E si applicano all'approvazione di modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di maggiore entità. Laddove si applicano i requisiti del capitolo E, deve essere rilasciata un'autorizzazione ETSO distinta in luogo del certificato di omologazione supplementare; e»;

8) al punto 21.A.711, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Un'impresa approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l'appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi dell'allegato V quater (Parte CAMO), punto CAMO.A.125, del regolamento (UE) n. 1321/2014, o dell'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, del regolamento (UE) n. 1321/2014, quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 del presente allegato siano state approvate conformemente al punto 21.A.710 del presente allegato;»;

9) al punto 21.B.325, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di aeromobili nuovi, o aeromobili usati provenienti da uno Stato terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15a o 15c, cfr. l'appendice II).»;

10) al punto 21.B.326, lettera b), punto 1, il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) l'aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte M) o all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi.»;

11) al punto 21.B.327, lettera a), punto 2, punto i), la lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) l'aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte M) o all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi.»;

12) nell'elenco delle appendici «MODULI AESA», il riferimento all'appendice II - Modulo AESA 15a Certificato di revisione dell'aeronavigabilità» è sostituito dal seguente:

«Appendice II — Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità»;

13) l'appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Modulo AESA 15a — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità

[STATO MEMBRO]

Stato membro dell'Unione europea (*)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC)

Riferimento ARC: .....

A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l'aeromobile seguente:

Costruttore dell'aeromobile: .....

Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore: .....

Registrazione dell'aeromobile: .....

Numero di serie dell'aeromobile: .....

è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**): .....

Firmato: ..... Autorizzazione n.: .....

1° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio del certificato.

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**): .....

Firmato: ..... Autorizzazione n.: .....

Nome della società: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

2° rinnovo: nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio del certificato.

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**): .....

Firmato: ..... Autorizzazione n.: .....

Nome della società: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

Modulo AESA 15a — versione 5

(*) Cancellare nel caso di paesi terzi.

(**) Eccetto per dirigibili.

Modulo AESA 15c — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC) (per aeromobili conformi alla parte ML)

Riferimento ARC: .....

In conformità del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio:

[NOME DELL'AUTORITÀ COMPETENTE]

oppure

[NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL'APPROVAZIONE DELL'IMPRESA APPROVATA]

oppure

[NOME COMPLETO DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE E NUMERO DELLA LICENZA CONFORME ALLA PARTE 66 (O EQUIVALENTE NAZIONALE)]

certifica di aver effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull'aeromobile seguente:

Costruttore dell'aeromobile: ..... Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore: .....

Registrazione dell'aeromobile: ..... Numero di serie dell'aeromobile: .....

e dichiara che l'aeromobile in questione è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): .....

Firmato: ..... Autorizzazione n. (se del caso): .....

1° rinnovo: l'aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell'allegato V ter (parte ML).

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): .....

Firmato: ..... Autorizzazione n.: .....

Nome della società: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

2° rinnovo: l'aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell'allegato V ter (parte ML).

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): .....

Firmato: ..... Autorizzazione n.: .....

Nome della società: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

(*) Esclusi palloni liberi e dirigibili

Modulo AESA 15c — versione 3.»